

Codice A1906A

D.D. 12 gennaio 2023, n. 4

L.r. 23/16 - Autorizzazione al subingresso per la coltivazione della cava di sabbia e ghiaia in località San Michele nel territorio dei comuni di Carignano e Carmagnola (TO), presentato dalla Società CAVE GERMAIRE S.p.A. con sede legale in 10041 Carignano Via regione Germaire n. s.n.c. . Pos. M0048T.



ATTO DD 4/A1906A/2023

DEL 12/01/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere

OGGETTO: L.r. 23/16 – Autorizzazione al subingresso per la coltivazione della cava di sabbia e ghiaia in località San Michele nel territorio dei comuni di Carignano e Carmagnola (TO), presentato dalla Società CAVE GERMAIRE S.p.A. con sede legale in 10041 Carignano Via regione Germaire n. s.n.c. . Pos. M0048T

Vista l'istanza ex l.r. 23/2016 di subingresso nel progetto di coltivazione dell'area di cava di sabbia e ghiaia in località San Michele nel territorio dei comuni di Carignano (TO) e Carmagnola (TO), presentata in data 29/12/2022, ns. prot. n. 147455, dal dott. Carlo Colombino in qualità di legale rappresentante della società CAVE GERMAIRE S.p.A., con sede legale in in 10041 Carignano Via regione Germaire n. s.n.c., in relazione al disposto dell'art. 10, comma 13 della l.r. 17 novembre 2016, n. 23.

Vista la sottoscrizione dell'istanza di subingresso di cui sopra, da parte del sig. Mario Lambo in qualità di Direttore Operativo zona Nord, della CALCESTRUZZI S.p.A.

Preso atto che:

a seguito di sopralluogo al sito estrattivo espletato in data 10/01/2023 è emerso che lo stato dei luoghi è corrispondente al progetto allegato all'istanza di subingresso, presentata dal dott. Carlo Colombino in qualità di legale rappresentante della società CAVE GERMAIRE S.p.A.,

che il subingresso interesserà l'area identificata al N.C.T. del Comune di Carignano:

Foglio 85 - pp.cc. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 75, 76, 78.

Foglio 94 - pp.cc. 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33;

e del Comune di Carmagnola:

Foglio 54 - pp.cc. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 52, 53, 55, 145, 146, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193.

Foglio 92 - pp.cc. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 189, 198, 199, 200, 201, 203,

229, 244, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270.

Foglio 93 - pp.cc. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 35, 36, 40, 47, 51, 56, 61, 79, 127, 213, 214, 215, 216, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 227, 230, 247, 248, 249, 252, 253, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288.

autorizzata alla società CALCESTRUZZI S.p.A. per la coltivazione e recupero con provvedimento rilasciato dalla Regione Piemonte Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Settore Cave Regionale n. 792 del 31/12/2019, con scadenza 27/11/2024;

con atto rogitato dal Notaio Benedetto Orlando in data 14/12/2022 la società CAVE GERMAIRE S.p.A. ha acquisito dalla società CALCESTRUZZI S.p.A. i terreni autorizzati alla coltivazione e recupero della Cava San Michele nei comuni di Carignano e Carmagnola (TO);

l'intervento estrattivo prevede di completare sia i lavori di profilatura delle scarpate di raccordo tra lo specchio d'acqua e il piano campagna originale, sia i lavori di approfondimento del lago sino a raggiungere la profondità massima prevista, pari a circa 60 metri dal piano campagna originale, corrispondenti ad una quota assoluta di 173 m s.l.m., ottenendo sostanzialmente un bacino complessivo di circa 202.000 metri quadri suddiviso in circa 9.000 metri quadri di acque basse/zone umide e circa 193.000 metri quadri di acque profonde.

Oltre al completamento del bacino, sulle rimanenti aree in progetto poste sul lato rivolto verso il fiume Po, nel lato nord occidentale del bacino di cava risultano altresì da completare la formazione delle scarpate definitive previste dal progetto complessivo.

Considerato che:

la società CALCESTRUZZI S.p.A. è titolare dell'autorizzazione per la coltivazione e recupero della cava in località San Michele nel territorio dei comuni di Carignano (TO) e Carmagnola (TO), con provvedimento rilasciato dalla Regione Piemonte Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Settore Cave Regionale n. 792 del 31/12/2019, con scadenza 27/11/2024;

da quanto sopra esposto, l'approvazione dell'istanza presentata, per il subingresso nella coltivazione della cava in località San Michele nel territorio dei comuni di Carignano (TO) e Carmagnola (TO), avviene a seguito della:

- valutazione positiva dei criteri previsti all'art. 19 comma 5 e 7 della l.r. 23/2016;
- accertata congruità dei lavori di scavo eseguiti dall'attuale conduttore (società CALCESTRUZZI S.p.A.) con il progetto approvato;
- verifica che il progetto dei lavori ancora da eseguire è invariato rispetto a quello già approvato;

Considerato inoltre che il progetto stesso:

- permette di mantenere il livello occupazionale anche nell'indotto;
- assicura la gestione dell'area sotto il profilo della vigilanza e della sicurezza;
- consiste in subingresso alle stesse condizioni dettate nel vigente atto autorizzativo;
- garantisce un recupero a valenza naturalistica, a seguito dei previsti interventi di recupero ambientale;

il subingresso è richiesto sull'area identificata al N.C.T.

del Comune di Carignano:

Foglio 85 - pp.cc. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 75, 76, 78.

Foglio 94 - pp.cc. 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33;

e del Comune di Carmagnola:

Foglio 54 - pp.cc. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 52, 53, 55,

145, 146, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193.

Foglio 92 - pp.cc. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 189, 198, 199, 200, 201, 203, 229, 244, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270.

Foglio 93 - pp.cc. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 35, 36, 40, 47, 51, 56, 61, 79, 127, 213, 214, 215, 216, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 227, 230, 247, 248, 249, 252, 253, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288;

risulta necessario presentare una nuova fideiussione in capo alla società subentrante ai sensi dell'art 33 della l.r. 23/2016, e secondo i criteri della D.G.R. n. 17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019, e siccome la società CAVE GERMAIRE S.p.A. risulta ad oggi in possesso di certificazione ISO 14001 ed EMAS ai sensi del Reg. CEE 1221/2009, relative alle imprese esercenti e comprendenti anche la gestione dei siti di cava, l'importo della polizza esistente, sulla base delle specifiche di cui alle "Modalità di calcolo delle cauzioni, riduzioni previste, ex posticipazioni finanziarie" della D.G.R. 5/4/2019, n. 17-8699, è soggetto alla riduzione del 50% degli oneri a garanzia del corretto recupero. Pertanto, il valore complessivo delle garanzie fideiussoria, sostitutiva di quella in essere dovrà essere di € 226.800 (duecento-ventiseimilaottocento).

Per quanto sopra esposto si ritiene di accogliere l'istanza ex l.r. 23/2016 di subingresso nel progetto di coltivazione dell'area di cava di sabbia e ghiaia in località San Michele nel territorio dei comuni di Carignano (TO) e Carmagnola (TO), presentata in data 29/12/2022, ns. prot. n. 147455, dal dott. Carlo Colombino in qualità di legale rappresentante della società CAVE GERMAIRE S.p.A., in relazione al disposto dell'art. 10, comma 13 della l.r. 17 novembre 2016, n. 23. con le seguenti specifiche condizioni:

- è concessa all'Impresa CAVE GERMAIRE S.p.A., con sede legale in in 10041 Carignano Via regione Germaire n. s.n.c., l'autorizzazione al subingresso ai sensi della l.r. 17 novembre 2016, fino al 27 novembre 2024, nel progetto di coltivazione dell'area di cava di sabbia e ghiaia in località San Michele nel territorio dei comuni di Carignano (TO) e Carmagnola (TO);
- fatte salve le prescrizioni dettate nel presente provvedimento, restano valide tutte le prescrizioni dettate nel precedente atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Piemonte Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Settore Cave Regionale n. 792 del 31/12/2019;
- l'inosservanza ad ogni singola prescrizione contenuta nella presente determinazione comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 commi 2 e 3 della l.r. 23/16;
- sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia mineraria e quelle previste dal Codice Civile o da regolamenti locali.

Tutto ciò premesso:

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti");
- la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-

amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);

- l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la circolare del Gabinetto della Presidenza regionale prot. n. 6837/SB 01.00 del 5 luglio 2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato decreto legislativo;
- la l.r. del 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- la l.r. del 17 novembre 2016 n. 23 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave";
- il d.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- il d.lgs. 30 maggio 2008 n. 117 che, in attuazione della Direttiva 2006/21/CE, norma la gestione dei rifiuti che derivano dall'attività estrattiva, e che modifica la Direttiva 2004/35/CE;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2022-2024 approvato con DGR n. 1-4936 del 29 aprile 2022.;
- gli Atti d'Ufficio e il progetto allegato all'istanza.;

determina

per quanto espresso in premessa:

di concedere all'Impresa CAVE GERMAIRE S.p.A., con sede legale in 10041 Carignano Via regione Germaire n. s.n.c., l'autorizzazione al subingresso ai sensi della l.r. 17 novembre 2016, fino al 27 novembre 2024, nel progetto di coltivazione dell'area di cava di sabbia e ghiaia in località San Michele nel territorio dei comuni di Carignano (TO) e Carmagnola (TO);

il subingresso è autorizzato sull'area identificata al N.C.T.

del Comune di Carignano:

Foglio 85 - pp.cc. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 75, 76, 78.

Foglio 94 - pp.cc. 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33;

e del Comune di Carmagnola:

Foglio 54 - pp.cc. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 52, 53, 55, 145, 146, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193.

Foglio 92 - pp.cc. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 189, 198, 199, 200, 201, 203, 229, 244, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270.

Foglio 93 - pp.cc. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 35, 36, 40, 47, 51, 56, 61, 79, 127, 213, 214, 215, 216, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 227, 230, 247, 248, 249, 252, 253, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288.;

di stabilire che:

risulta necessario presentare una nuova fideiussione in capo alla società subentrante ai sensi dell'art 33 della l.r. 23/2016, e secondo i criteri della D.G.R. n. 17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019, e

siccome la società CAVE GERMAIRE S.p.A. risulta ad oggi in possesso di certificazione ISO 14001 ed EMAS ai sensi del Reg. CEE 1221/2009, relative alle imprese esercenti e comprendenti anche la gestione dei siti di cava, l'importo della polizza esistente, sulla base delle specifiche di cui alle "Modalità di calcolo delle cauzioni, riduzioni previste, ex posticipazioni finanziarie" della D.G.R. 5/4/2019, n. 17-8699, è soggetto alla riduzione del 50% degli oneri a garanzia del corretto recupero. Pertanto, il valore complessivo delle garanzia fideiussoria, sostitutiva di quella in essere dovrà essere di € 226.800 (duecento-ventiseimilaottocento).

fatte salve le prescrizioni dettate nel presente provvedimento, restano valide tutte le prescrizioni dettate nel precedente atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Piemonte Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Settore Cave Regionale n. 792 del 31/12/2019;

l'inosservanza ad ogni singola prescrizione contenuta nella presente Determinazione comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 commi 2 e 3 della l.r. 23/16;

la presente determinazione sarà inviata ai Comuni di Carignano e di Carmagnola, all'Ente di gestione delle aree del Po Piemontese, per quanto di competenza;

sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia mineraria e quelle previste dal Codice Civile o da regolamenti locali.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dall'art. 5 della l.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE
(A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere)
Firmato digitalmente da Edoardo Guerrini